



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 23 aprile 2025

**Conferma PEF 2022/2025 ed aggiornamento biennale 2024-2025.
Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2025.**

Cognome e Nome	Presente
1. SALVO Giuseppe - Sindaco	Sì
2. CARESANA Luigi - Vice Sindaco	Sì
3. RABOZZI Antonella - Consigliere	Sì
4. DEAGOSTINI Marco - Consigliere	No
5. ESPOSITO Filippo - Consigliere	Sì
6. BAGLIONE Simone - Consigliere	No
7. ILARIA Nicolò - Consigliere	No
8. SIVIERO Cristiano - Consigliere	Sì
9. GAVINELLI Lorella - Consigliere	Sì
10. SETTONI Mattia - Consigliere	Sì
11. BESTAZZI Andrea - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SALVO Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Vicolungo

PROVINCIA DI NO

OGGETTO:

Conferma PEF 2022/2025 ed aggiornamento biennale 2024-2025. Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2025.

Richiamati:

- l'art.1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., istitutivo, dal 1° gennaio 2014, della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art.52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI - tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.13 del 25.06.2021 e ss.mm.ii. (di seguito Regolamento comunale);

Richiamato l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n.443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed in particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n.444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n.57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n.2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n.138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

- n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente Territorialmente Competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Preso atto che l’“Ente Territorialmente Competente” è definito da ARERA con deliberazioni 443/2019 e 363/2021, come l’“Ente di governo nell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”, cui sono attribuiti i compiti di validazione dei piani economico finanziari ai fini delle determinazioni delle entrate tariffarie;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vicolungo non è operante l’Ente di Governo d’Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 148/2011 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021 sono svolte dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese di Novara;

Considerato che il PEF 2024-2025, allegato A) della presente deliberazione, è stato validato dall’Ente Territorialmente Competente, Consorzio Area Vasto Basso Novarese di Novara, pervenuto e registrato al protocollo del Comune di Vicolungo n.1631 in data 11.04.2024 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 22 aprile 2024, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2024 di € 385.405,00 e per l’anno 2025 di € 395.471,00 (di cui € 110.944,00 costi fissi ed € 284.527,00 costi variabili);

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies,

che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Richiamata la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, come segue:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato il 13 marzo 2025 in GU, che stabilisce i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025;

Richiamato l'art. 2 comma 2 lettera b) della deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” con il quale viene stabilito ad euro 6,00/utenza il componente perequativo UR3,a per l'anno 2025 e che potrà essere aggiornato annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Dato atto che le componenti perequative rappresentano un costo aggiuntivo per tutti gli utenti, traducendosi in un incremento della bolletta proporzionale all'entità delle agevolazioni concesse;

Considerato che le componenti perequative devono essere versate dal Comune in qualità di “gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) come previsto dalle deliberazioni di ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023 e n.133/2025/R/rif del 01/04/2025;

Vista la nota prot. n.271 del 19.03.2025 (prot. comunale n.1400 del 20.03.2025), con la quale il Consorzio Area Vaste Basso Novarese ha comunicato l'importo massimo da coprire con la TARI di euro 395.471,06, riscontrando un incremento rispetto all'anno 2024 dello 2,61%;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti occupanti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come definite nel prospetto allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentito l'intervento del Sindaco, il quale descrive gli ultimi sviluppi del Parco Commerciale Urbano che influiscono sulla gestione della raccolta e smaltimento rifiuti; annuncia che per la prima volta vi sarà una piccola riduzione delle tariffe;

Sentite alcune richieste di chiarimento da parte del consigliere Gavinelli;

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025 come definite nel prospetto allegato sotto il punto B) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

Richiamato l'art.4 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI- Tassa sui rifiuti, che stabilisce che il Consiglio Comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse disposizioni di legge;

Ritenuto di confermare quanto previsto nel Regolamento Comunale, e quindi di stabilire per l'anno 2025 le seguenti scadenze di pagamento TARI:

Prima rata	30 giugno
Seconda rata – unica soluzione	15 settembre
Terza rata	1° dicembre

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art.49 c. 1 - del T.U.E.L. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese

D E L I B E R A

1. CHE tutto quanto esposto in premessa ed allegato sotto i punti A) e B) sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. CHE con la presente viene dato atto e confermati i dati contenuti nel PEF 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 22.04.2024, con particolare riferimento al PEF 2025, necessario per la determinazione delle tariffe TARI 2025;

3. DI APPROVARE per l'anno 2025 la tariffazione per utenze domestiche e non domestiche come definite nel prospetto allegato sotto il punto B) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. DI CONFERMARE per l'anno 2025 le seguenti scadenze di pagamento TARI:

Prima rata	30 giugno
Seconda rata – unica soluzione	15 settembre
Terza rata	1° dicembre

5. DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Novara del 5% sull'importo del tributo;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 767 L. n.160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14.10.2025, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce la firma autografa

SALVO Giuseppe

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce la firma autografa

Dott. Francesco Lella

Dott. Francesco Lella